



COMUNE DI BRIONA
Regione Piemonte – Provincia Novara

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n. 11

**OGGETTO: TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015**

L'anno **duemilaquindici**, addì **ventinove** del mese di **luglio** alle ore 21,00 nella sala riservata per le riunioni, regolarmente convocato, si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Al momento della deliberazione in oggetto, viene accertata, come dal seguente prospetto, la presenza in aula dei Consiglieri:

	presenti	assenti
BORIANI Maurizio - Sindaco	X	
SACCHI Beatrice		X
MIGLIORINI Lidio	X	
BOSSO Michela	X	
BARAGGIOLI Giovanni	X	
MANICA Cristiano	X	
GOLDIN Maria Cristina	X	
SACCO Giuseppe	X	
TOTALE	7	1

Partecipa alla seduta il Segretario comunale f.f. dott. Guido Ingrassia, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera A) del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Sig. Maurizio Boriani, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, invita il Consiglio comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

**OGGETTO: TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- ai sensi del comma 677 il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.lgs n. 466/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;
- pertanto nella I.U.C. agiscono le tre componenti IMU, TASI e TARI le quali costituiscono tre distinti tributi che, seppur accomunati da alcune disposizioni (commi 692-701 della legge n. 147/2013) conservano la loro autonoma identità;

Richiamata la propria deliberazione n. 16 del 5/9/2014 con cui sono state approvate le aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2014, e le argomentazioni in essa contenute;

Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto, per l'applicazione della TASI nel 2015, di determinare le seguenti aliquote:

FATTISPECIE	ALIQUOTA
<ul style="list-style-type: none"> - le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale con regolamento; - l'unità immobiliare, con relativa pertinenza, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; - una e una sola unità immobiliare, con relativa pertinenza, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), GIA' PENSIONATI NEI RISPETTIVI PAESI DI RESIDENZA, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione, che non risulti locata o data in comodato d'uso. - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni - la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; - l'unica unità immobiliare , posseduta, e non concessa in locazione , dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; - ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 	2,50 per mille
I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto – legge n. 201/ 2011 e successive modificazioni	1,00 per mille
Tutti gli altri immobili	0,00 per mille

- variare per l'anno **2015**, rispetto al 2014, la detrazione per l'abitazione principale riducendo l'importo della detrazione medesima da € 35,00 a **€ 20,00**;

Considerato che il Comune di Briona fa parte dell'Unione Novarese 2000 cui sono stati trasferiti in gestione la totalità dei servizi indivisibili e ritenuto pertanto di quantificare la quota spettante a ciascuno dei comuni aderenti, secondo le regole fissate dallo Statuto dell'Unione stessa, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi che si evince dal seguente prospetto:

PIANO FINANZIARIO 2015		
SERVIZI INDIVISIBILI	UNIONE NOVARESE 2000	BRIONA
	BILANCIO PREVISIONE 2015	QUOTA SPETTANTE
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	232.000,00	58.764,02
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	60.600,00	15.349,57
MANUTENZIONE STRADE (escluse le spese finanziate con i proventi delle sanzioni per violazione di norme del C.d.s.)	122.692,00	31.077,05
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (al netto dei contributi regionali)	312.446,00	79.140,44
TOTALE	727.738,00	184.331,07

VISTI, oltre alle norme sopra citate o richiamate :

- il D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'istituzione e disciplina dell'ICI nelle parti richiamate o ritenute applicabili dalla normativa TASI;
- l'art. 53, comma 16 della legge n. 388 del 23/12/2000 – così come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 448 del 28/12/2001- in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché dei relativi regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed i regolamenti approvati entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- il Decreto del Ministero dell'interno del 13/5/2015 che ha prorogato al 30/7/2015 il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015;

Considerato che per effetto della determinazione di tali aliquote il gettito previsto è pari ad € 78.900,00 e pertanto la percentuale di copertura di detti servizi indivisibili risulta pari al 42,80%;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

La votazione si svolge palesemente, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Consiglieri PRESENTI e VOTANTI: 7

Consiglieri FAVOREVOLI: 7

Consiglieri CONTRARI: nessuno

Consiglieri ASTENUTI: nessuno

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'anno **2015** le seguenti aliquote **TASI**:

FATTISPECIE	ALiquOTA
<ul style="list-style-type: none"> - le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale con regolamento; - l'unità immobiliare, con relativa pertinenza, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; - una e una sola unità immobiliare, con relativa pertinenza, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), GIA' PENSIONATI NEI RISPETTIVI PAESI DI RESIDENZA, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione, che non risulti locata o data in comodato d'uso. - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni - la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; - l'unica unità immobiliare , posseduta, e non concessa in locazione , dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; - ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 	2,50 per mille
I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto – legge n. 201/ 2011 e successive modificazioni	1,00 per mille
Tutti gli altri immobili	0,00 per mille

- Di variare per l'anno **2015**, rispetto al 2014, la detrazione per l'abitazione principale riducendo l'importo della detrazione medesima da € 35,00 a **€ 20,00**;

- 2) Di dare atto che , per le motivazioni esposte in premessa, le suddette aliquote e detrazioni, in assenza di specifica deliberazione e salvo modifiche di legge della disciplina TASI, saranno valide anche per gli anni successivi, ai sensi dell'art. 1, comma 169, Legge 296/2006;
- 3) Di trasmettere la presente deliberazione in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, commi 13-bis e 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011,

n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013;

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione palese, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Consiglieri PRESENTI e VOTANTI: 7

Consiglieri FAVOREVOLI: 7

Consiglieri CONTRARI: nessuno

Consiglieri ASTENUTI: nessuno

DELIBERA

Di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Maurizio Boriani

IL SEGRETARIO COMUNALE f.f.
f.to dott. Guido Ingrassia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

lì 10/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Francesco Lella

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

☒ Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

☐ Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000).

Lì 10/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Francesco Lella

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

lì 10/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Francesco Lella
